



Ordinanza n. 422 del 15 OTT. 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes.

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 "Disciplina del sistema regionale di emergenza-sanitaria";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 "Organizzazione delle attività regionali di protezione civile";

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 2020;

**RILEVATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato il COVID-19 come pandemia e un'emergenza pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, modificato dal

decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020, n. 248;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020;

**ATTESO** che il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 testé citato all'articolo 5, comma 1, prevede che “*Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**CONSIDERATO** che:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ha, tra l'altro, espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1, comma 16, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha stabilito che, “*Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-*

*scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;*

**VISTO** il decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020;

**VISTE** le ordinanze del Ministro della salute in data 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;

**PRESO ATTO** che, con nota in data 15 ottobre 2020, acquisita agli atti nella medesima data con il prot. n. 12051/GAB, il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Valle d'Aosta, per indifferibili motivi di emergenza sanitaria e per procedere ad un puntuale monitoraggio epidemiologico della popolazione, ha richiesto l'istituzione immediata di una “zona rossa” nei territori dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, considerato l'elevato numero di soggetti positivi al Covid-19 e di soggetti isolati in rapporto alla popolazione complessiva di tali Comuni;

**CONSIDERATO** il potenziale rischio di ulteriore diffusione nell'ambito dei territori dei Comuni interessati e della diffusione alle aree limitrofe;

**RITENUTO** che, a fronte di quanto sopra evidenziato dall'autorità sanitaria, risulta necessario adottare le seguenti misure:

- a) il divieto di allontanamento dal territorio dei Comuni interessati da parte di tutti gli individui comunque presenti nello stesso, con obbligo di permanenza presso il proprio domicilio;
- b) il divieto di accesso al territorio dei Comuni interessati;
- c) l'accesso pedonale e veicolare è consentito presso varchi presidiati dalle Forze dell'Ordine, come da mappa in allegato, ad eccezione di particolari situazioni nelle quali sarà consentito l'accesso per il tramite di altri varchi presidiati opportunamente individuati;
- d) è consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno dei Comuni interessati per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse al di fuori degli stessi;
- e) sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, all'interno della zona comprendente i Comuni interessati, motivati da comprovate esigenze lavorative relative alle attività consentite dalla presente ordinanza, situazioni di necessità o motivi di salute, adottando in ogni caso le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione, per le cui esigenze fisiologiche, sono consentiti spostamenti solamente in prossimità della propria abitazione.
- f) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

- g) la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei Comuni interessati, anche ove le stesse si svolgano fuori dagli stessi, con esclusione di quelle che possono essere svolte a distanza;
- h) la sospensione di tutte le attività produttive, commerciali, sociali, didattiche e formative, ad esclusione di quelle che erogano beni e servizi di prima necessità, delle attività agricole e di allevamento, di quelle connesse alla filiera agro-alimentare, dei presidi sociosanitari esistenti, che osserveranno in ogni caso le misure già adottate, e delle attività veterinarie nonché di quelle attività, comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, che possono essere svolte con modalità di consegna a domicilio ovvero in modalità a distanza; previa autorizzazione del Sindaco e sentito il Soggetto attuatore possono essere esercitate le attività oggetto di contratti di appalto pubblici; nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l'utilizzo dei distributori automatici;
- i) con riferimento ai divieti di spostamento di cui alle lettere a) e b), può essere esentato, previa autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati e sentito il Soggetto attuatore, il personale impiegato nelle strutture, nelle attività e nei servizi indicati al punto h);
- j) le uscite dal proprio domicilio per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente per motivi di salute, di lavoro o qualora sia necessaria in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti, o, ancora, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di adottare le eventuali misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
- k) la soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri e pubblico locale, anche non di linea, nelle aree interessate, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità, così come regolamentato dalla presente ordinanza e dalla normativa in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
- l) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni interessati, con attivazione della didattica a distanza;
- m) la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;
- n) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;
- o) il divieto di praticare ogni attività motoria e sportiva all'aperto, ivi compresa la pratica venatoria, anche in forma individuale. È consentita l'attività motoria (passeggiata) connessa a ragioni di salute purché effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), di recarsi presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Le medesime disposizioni si applicano ad anziani e disabili;
- p) è garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte delle aziende autorizzate dai Sindaci;
- q) le misure di cui sopra non si applicano - fatta salva la rigorosa osservanza delle misure di cui ai rispettivi protocolli operativi in materia di tutela della salute - al personale

sanitario o equiparato, di Protezione civile, ai Volontari della Croce Rossa Italiana, al Volontariato organizzato della Protezione Civile, ai Sindaci dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes o loro delegati, al personale delle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo Forestale della Valle d'Aosta e la Polizia Locale dei Comuni oggetto della presente ordinanza, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco nonché delle Forze armate impegnate nell'emergenza;

- r) i Sindaci dei Comuni interessati, sentito il Soggetto attuatore, possono disporre deroghe motivate per esigenze di carattere sanitario o di particolare e documentata necessità;
- s) di procedere a un puntuale monitoraggio epidemiologico della popolazione nei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes;

**ATTESO** che la comunità scientifica ha indicato quale unico strumento di prevenzione, in assenza di vaccino o di farmaci specifici, il cosiddetto “distanziamento sociale”, oltre ad alcune misure precauzionali;

**CONSIDERATO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**SU PROPOSTA** dell'Unità di crisi;

## **ORDINA**

1. A decorrere dalle **ore 00.00 di venerdì 16 ottobre 2020**, relativamente ai territori dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes sono adottate le seguenti misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19:
  - a) il divieto di allontanamento dal territorio dei Comuni interessati da parte di tutti gli individui comunque presenti nello stesso, con obbligo di permanenza presso il proprio domicilio;
  - b) il divieto di accesso al territorio dei Comuni interessati;
  - c) l'accesso pedonale e veicolare è consentito presso varchi presidiati dalle Forze dell'Ordine, come da mappa in allegato, ad eccezione di particolari situazioni nelle quali sarà consentito l'accesso per il tramite di altri varchi presidiati opportunamente individuati;
  - d) è consentito il rientro al domicilio o alla residenza all'interno dei Comuni interessati per chi al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si trovasse al di fuori degli stessi;
  - e) sono consentiti esclusivamente spostamenti individuali temporanei, all'interno della zona comprendente i Comuni interessati, motivati da comprovate esigenze lavorative relative alle attività consentite dalla presente ordinanza, situazioni di necessità o motivi di salute, adottando in ogni caso le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicitarsi per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione, per le cui esigenze fisiologiche, sono consentiti spostamenti solamente in prossimità della propria abitazione;
  - f) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  - g) la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei Comuni interessati, anche ove le stesse si svolgano fuori dagli stessi, con esclusione di quelle che possono essere svolte a distanza;

- h) la sospensione di tutte le attività produttive, commerciali, sociali, didattiche e formative, ad esclusione di quelle che erogano beni e servizi di prima necessità, delle attività agricole e di allevamento, di quelle connesse alla filiera agro-alimentare, dei presidi sociosanitari esistenti, che osserveranno in ogni caso le misure già adottate, e delle attività veterinarie nonché di quelle attività, comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, che possono essere svolte con modalità di consegna a domicilio ovvero in modalità a distanza; previa autorizzazione del Sindaco e sentito il Soggetto attuatore possono essere esercitate le attività oggetto di contratti di appalto pubblici; nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È consentito l'utilizzo dei distributori automatici;
- i) con riferimento ai divieti di spostamento di cui alle lettere a) e b), può essere esentato, previa autorizzazione dei Sindaci dei Comuni interessati e sentito il Soggetto attuatore, il personale impiegato nelle strutture, nelle attività e nei servizi indicati al punto h);
- j) le uscite dal proprio domicilio per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente per nucleo familiare. La presenza di accompagnatori è consentita esclusivamente per motivi di salute, di lavoro o qualora sia necessaria in relazione alle condizioni di età o psicofisiche dei soggetti, o, ancora, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi; è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di adottare le eventuali misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
- k) la soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici e la sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri e pubblico locale, anche non di linea, nelle aree interessate, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità, così come regolamentato dalla presente ordinanza e dalla normativa in materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19;
- l) la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado situate nei Comuni interessati, con attivazione della didattica a distanza;
- m) la chiusura al pubblico dei luoghi di culto;
- n) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e conservazione delle ceneri a seguito di cremazione delle salme;
- o) il divieto di praticare ogni attività motoria e sportiva all'aperto, ivi compresa la pratica venatoria, anche in forma individuale. E' consentita l'attività motoria (passeggiata) connessa a ragioni di salute purché effettuata in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone. È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell'abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l'impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), di recarsi presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Le medesime disposizioni si applicano ad anziani e disabili;
- p) è garantito il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti da parte delle aziende autorizzate dai Sindaci;
- q) le misure di cui sopra non si applicano - fatta salva la rigorosa osservanza delle misure di cui ai rispettivi protocolli operativi in materia di tutela della salute - al personale sanitario o equiparato, di Protezione civile, ai Volontari della Croce Rossa Italiana, al Volontariato organizzato della Protezione Civile, ai Sindaci dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes o loro delegati, al personale delle Forze di Polizia, ivi compresi il

- Corpo Forestale della Valle d'Aosta e la Polizia Locale dei Comuni oggetto della presente ordinanza, del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco nonché delle Forze armate impegnate nell'emergenza;
- r) i Sindaci dei Comuni interessati, sentito il Soggetto attuatore, possono disporre deroghe motivate per esigenze di carattere sanitario o di particolare e documentata necessità;
- s) di procedere a un puntuale monitoraggio epidemiologico della popolazione nei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes;
2. E' in ogni caso vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza;
3. Sono fatte salve le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali che possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, come previsto dall'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché le misure derogatorie, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2 del succitato decreto-legge n. 19/2020, come previsto dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 33/2020 così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

\*\*\*

La presente ordinanza ha validità dalle **ore 00.00 del 16 ottobre 2020** fino a nuovo provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza:

- è notificata ai Sindaci dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, per esecuzione;
- è comunicata alla Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta, alle Forze di Polizia, ivi compresi il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la Polizia locale dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes, alle Forze armate e al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, per notizia e/o per esecuzione;
- è comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura e al Dirigente della Struttura Enti Locali, al Commissario dell'Azienda USL, alla Croce Rossa Italiana e al Volontariato organizzato di Protezione civile per notizia;
- è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, sul sito istituzionale dei Comuni di Chambave, Saint-Denis e Verrayes e sul Bollettino Ufficiale della Regione; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 Il Presidente della Regione  
Renzo Testolin  


*Allegato n. 1: mappa di delimitazione dell'area interessata dalle misure della presente ordinanza*